

Università degli Studi di Siena



Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Siena

(Emanato con D.R. n.141/2003-04 del 28.11.2003 pubblicato nel B.U. n. 48)

SOMMARIO

Art. 1 - Campo di applicazione	1
Art. 2 - Definizioni	1
Art. 3 - Obblighi ed attribuzioni del Rettore	4
Art. 4 - Dirigenti e Preposti: funzioni proprie e delegate	6
Art. 5 - Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio	9
Art. 6 - Lavoratori e loro obblighi	10
Art. 7 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	11
Art. 8 - Servizio di Prevenzione e Protezione	12
Art. 9 - Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente	14
Art. 10 - Attività di informazione e formazione	16
Art. 11 - Radioprotezione	17
Art. 12 - Prevenzione incendi ed evacuazione	17
Art. 13 - Primo soccorso	18
Art. 14 - Addetti al primo soccorso, alle squadre di prevenzione e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza	18
Art. 15 - Rischio derivante da fumo passivo	18
Art. 16 - Competenze gestionali	19
Art. 17 - Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti	20
Art. 18 - Affidamento di lavori all'interno delle Strutture universitarie ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi	21
Art. 19 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio	21
Art. 20 - Fruizione di locali comuni	22
Art. 21 - Norma di chiusura	22



**REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE
NEI LUOGHI DI LAVORO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA**

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento - emanato in attuazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dal D.l. 5 agosto 1998 n. 363 e successive modificazioni ed integrazioni – si applicano a tutte le attività di didattica e di ricerca, di assistenza e di servizio svolte presso l'Università degli Studi di Siena - di seguito denominata "Università" - nonché a tutto il personale interno ed esterno ivi operante ed ai relativi utenti.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) Datore di lavoro: Rettore quale organo a rilevanza esterna e in quanto Rappresentante legale dell'Università, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Svolge le funzioni di datore di lavoro unico.
 - b) Struttura operativa: ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, dotate di poteri gestionali. In particolare sono strutture operative:
 - aree e servizi centrali di Ateneo;
 - Facoltà;
 - Dipartimenti;
 - Biblioteche centrali di Facoltà;
 - Centri di Servizio di Ateneo;
 - ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri gestionali, istituite dall' Università ed individuate in atti generali di Ateneo.
 - c) Dirigente: soggetto che, formalmente incaricato della responsabilità di una struttura operativa, esercita il potere decisionale e risponde dei risultati della gestione di un particolare settore nel quadro dell'impostazione generale stabilito dal datore di lavoro e delle risorse umane e attrezzature tecniche affidategli.

La funzione di dirigente decorre dalla data di insediamento, limitatamente ai luoghi in cui essa si esercita e alle persone che vi afferiscono direttamente o indirettamente. In particolare nell'ambito dell'Università, per le finalità di cui al presente Regolamento , sono dirigenti:

 - il Direttore Amministrativo

- i Dirigenti Amministrativi dell'Università
- i Presidi di Facoltà
- i Direttori di Dipartimento
- i Direttori delle Biblioteche Centrali di Facoltà
- i Direttori dei Centri di Servizio di Ateneo.

d) Preposto: soggetto avente il compito di assicurare in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni e le istruzioni di sicurezza impartite e che utilizzi correttamente le attrezzature di lavoro ed in modo appropriato i dispositivi di protezione eventualmente prescritti. Tale compito implica il dovere di sorveglianza affinché le misure di prevenzione e protezione predisposte dai dirigenti ricevano concreta attuazione da parte di ogni lavoratore.

Il preposto deve effettuare tale controllo direttamente, cioè personalmente e senza intermediazione di altri. I Preposti vengono designati dal dirigente mediante ordine di servizio interno.

e) Lavoratori: ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono come lavoratori:

- personale docente, tecnico ed amministrativo dipendente dell'Università;
- personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici sia privati, che svolgono attività presso le strutture dell'Università;
- studenti dei corsi universitari e post universitari di qualunque tipo e livello, tirocinanti, borsisti e soggetti ad essi equiparati quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti ai rischi individuati nel documento di valutazione.

f) Laboratori: luoghi o ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime.

Sulla base dell'attività svolta i laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca e di servizio.

g) Responsabile della attività didattica e/o di ricerca in laboratorio: soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio. I Responsabili dell'attività didattica in laboratorio sono individuati ad inizio anno accademico dal Preside di Facoltà in coloro che sono

titolari di fondi assegnati da soggetti terzi all'Università o comunque da essa destinati per finanziare attività di ricerca che vengono svolte in laboratori dell'Università.

- h) Referente per la sicurezza: persona che, individuata per ogni struttura operativa dal dirigente, preferibilmente tra i preposti della struttura stessa, sentiti i responsabili dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio presenti presso la medesima struttura operativa, mantiene i rapporti con il "Servizio di Prevenzione e Protezione", partecipando alle riunioni del servizio stesso qualora esse attengano alla struttura operativa di appartenenza.
- i) Tutor per la formazione: figura con provata esperienza e competenza nel settore della sicurezza, adeguatamente formato dal Servizio di Prevenzione e Protezione. Di norma coincide con il referente per la sicurezza.
Svolge i compiti, affidatigli dal dirigente, sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione, riguardanti la formazione di carattere specifico del personale soggetto a rischio. L'attività formativa è svolta sotto il coordinamento ed in stretta collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione.
- j) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
I Rappresentanti per la sicurezza dell'Università sono individuati nell'ambito del personale docente, tecnico ed amministrativo e degli studenti, conformemente alle regole individuate dalla normativa in materia e dalla contrattazione collettiva, in particolare dal protocollo sulle relazioni sindacali d'Ateneo.
- k) Servizio di Prevenzione e Protezione: servizio speciale di consulenza e supporto al datore di lavoro, in materia di prevenzione e di sicurezza, costituito dall'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'Università finalizzati allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 626/94.
- l) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona con le capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa, designata dal datore di lavoro, previa consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 9 del D. Lgs. 626/94.
- m) Servizio di Sorveglianza Sanitaria: servizio composto dagli addetti alle attività di sorveglianza sanitaria e dal Medico Competente, col compito di garantire ed

organizzare le attività di sorveglianza sanitaria previste dagli artt.16-17 del D.Lgs. 626/94.

- n) Responsabile del Servizio di Sorveglianza Sanitaria: Medico Competente nominato dal Rettore. Nel caso di nomina di più Medici Competenti è il soggetto responsabile del loro coordinamento.
- o) Commissione per la Sicurezza: commissione bilaterale Amministrazione / Organizzazioni sindacali prevista dal protocollo per le relazioni sindacali di Ateneo con compiti di attività istruttoria nei confronti del tavolo di contrattazione decentrata, delle linee di indirizzo e dei criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro e per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 3 - Obblighi ed attribuzioni del Rettore

- 1. Al Rettore, quale datore di lavoro unico, competono le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle politiche e delle attività di prevenzione dell'Università. A tal fine il Rettore:
 - a) designa, previa consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università;
 - b) designa, su proposta del Responsabile del Servizio di Prevenzione, gli addetti al Servizio di Prevenzione e le altre eventuali figure professionali esterne che si rendono necessarie per l'adempimento degli obblighi di legge;
 - c) fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione informazioni in merito a:
 - o natura dei rischi;
 - o organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - o descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - o dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
 - o prescrizioni degli organi di vigilanza.
 - d) assicura, attraverso il Responsabile del Servizio di Prevenzione ed il Medico Competente, il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria;
 - e) convoca ed assicura, tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione, lo svolgimento, almeno una volta all'anno, della riunione periodica di prevenzione, di cui all'art.11 del D.Lgs. 626 e vi partecipa anche mediante un proprio Rappresentante;

- f) presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti alle misure generali di tutela, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) organizza e coordina, tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione, l'effettuazione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento di sicurezza di cui all'art.4, comma 2 del D.Lgs. 626/94, con la collaborazione dei Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio;
- h) adotta ed aggiorna le misure di prevenzione individuate nel documento di sicurezza in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- i) nomina il Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria. Nel caso di nomina di più Medici Competenti provvede, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lett.b del D.L. 363/98, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
- j) designa, su proposta del Medico Competente, unico o coordinatore, gli altri addetti al servizio di Sorveglianza Sanitaria;
- k) coordina, attraverso il Responsabile del Servizio di Prevenzione la formazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti;
- l) informa, attraverso il Servizio di Prevenzione, i lavoratori circa i rischi esistenti e le misure di prevenzione adottate, rendendoli edotti circa gli obblighi previsti dalla normativa a carico dei lavoratori stessi, tenendo conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- m) vigila affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni ed in possesso delle necessarie professionalità, svolgano lavorazioni a rischio ed accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- n) cura, per il tramite dei competenti uffici dell'Amministrazione, la tenuta e l'aggiornamento del registro degli infortuni;
- o) accerta che, nelle Convenzioni dell'Università per attività di ricerca, didattica, assistenza o servizio con enti ed istituzioni esterne siano stipulati, prima dell'inizio delle attività previste in convenzione, accordi ai fini dell'individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94;

- p) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali dallo stesso messi a loro disposizione;
 - q) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
 - r) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori e dà istruzioni affinché gli stessi, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere loro di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste il pericolo grave e immediato;
 - s) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che le espongono ad un rischio grave e specifico;
 - t) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. A tal fine si avvale del Servizio di prevenzione che intrattiene i necessari rapporti con le competenti strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - u) permette ai lavoratori di verificare, mediante i Rappresentanti per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentendo a questi ultimi di accedere alle informazioni ed alla relativa documentazione.
2. Le funzioni di cui alle lettere c), h), K), l), m), p), q), r), s), t) sono delegate ai dirigenti.

Art. 4 - Dirigenti e Preposti: funzioni proprie e delegate

- 1. I dirigenti dell'Università, per le funzioni loro proprie:
 - a) devono predisporre tutte le misure antinfortunistiche e di tutela della salute fornite dal datore di lavoro e stabilite dalle norme di legge;
 - b) devono controllare le modalità del processo di lavorazione e prescrivere nuove misure e cautele, anche non previste dalla normativa, necessarie per tutelare la sicurezza in relazione a particolari lavorazioni che si svolgono in condizioni non

previste e non prevedibili e dalle quali possano derivare nuove situazioni di pericolosità che devono trovare immediato rimedio;

- c) devono, avvalendosi delle conoscenze tecniche per le quali ricoprono l'incarico, vigilare, per quanto possibile sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni;
 - d) devono dare istruzioni – di ordine tecnico e di normale prudenza – affinché le attività lavorative possano svolgersi nel migliore dei modi; in ogni caso, quando non sia possibile assistere direttamente a tutti lavori, devono predisporre procedure e misure organizzative, non escludendo una redistribuzione dei compiti tra i dipendenti in modo da impedire la violazione della normativa.
2. I dirigenti devono inoltre coordinare e vigilare le attività svolte nei laboratori facenti capo alla struttura operativa di propria competenza e, sulla base delle attività svolte e considerata l'entità del rischio, devono individuare specifiche misure di prevenzione e protezione sia per il loro normale funzionamento che per i casi di emergenza, nonché, sulla base della valutazione dei rischi le misure di sorveglianza sanitaria necessarie.
 3. A tal fine i dirigenti possono nominare i preposti, i quali hanno il dovere di collaborare allo svolgimento dell'attività di generale supervisione all'interno del proprio luogo di lavoro. In particolare i preposti devono:
 - a) vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di sicurezza, sull'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori;
 - b) esigere l'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione predisposte;
 - c) coordinare la presenza di tutti i responsabili dell'attività didattica e/o di ricerca che operano nel laboratorio di pertinenza, segnalando al proprio dirigente l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione e attuazione delle misure di prevenzione e cautela precedentemente stabilite. A tal fine per ogni laboratorio in cui afferiscono più Responsabili dell'attività didattica e/o di ricerca il preposto deve essere individuato obbligatoriamente.
 4. La responsabilità dei dirigenti e quella dei preposti, relativamente agli obblighi di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, non può essere rifiutata e non comporta retribuzione aggiuntiva né indennità alcuna.

5. I dirigenti inoltre, quali delegati dal datore di lavoro ai sensi dell'art.3 comma 2, svolgono anche i seguenti compiti:
- a) forniscono al Servizio di Prevenzione e Protezione informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive ed alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - b) adottano ed aggiornano le misure di prevenzione individuate nel documento di valutazione dei rischi in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - c) promuovono, di intesa con il Servizio di Prevenzione e Protezione, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
 - d) informano i lavoratori sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione adottate, rendendoli edotti circa gli obblighi previsti dalla normativa a carico dei lavoratori stessi. Nell'affidamento dei compiti tengono conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza;
 - e) richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
 - f) sentito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, provvedono alla loro corretta manutenzione e alle necessarie sostituzioni;
 - g) prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
 - h) adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori e danno istruzioni affinché gli stessi, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere loro di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste il pericolo grave e immediato;
 - i) prendono misure appropriate affinché soltanto i lavoratori adeguatamente formati ed istruiti accedano a zone particolarmente pericolose e si astengano,

salvo eccezioni adeguatamente valutate, dal richiedere ai lavoratori di operare in situazioni in cui persistono condizioni di pericolo grave ed immediato.

6. La delega è conferita al dirigente contestualmente alla nomina a responsabile della struttura operativa, mediante atto scritto al quale è allegata copia del presente Regolamento . L'accettazione della nomina comporta l'accettazione della delega delle funzioni di cui all'art.3 comma 2, limitatamente alla struttura operativa di riferimento. Della nomina sarà data immediata comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione ed ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 5 - Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa ed ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il Responsabile della attività didattica e/o di ricerca, limitatamente alle attività proprie e del gruppo che coordina, si riferisce al preposto del laboratorio che utilizza.
3. Il Responsabile della attività didattica e/o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti ai rischi preventivamente individuati e valutati.
4. In particolare il Responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto;
 - b) attivarsi, affinché, in occasione di significative modifiche delle attività, sulla base della valutazione di ulteriori rischi, venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del D.Lgs. 626/94;
 - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;



- e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 6 - Lavoratori e loro obblighi

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
 - a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e dai responsabili dell'attività didattica e/o di ricerca, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale, messi a loro disposizione;
 - d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente, al preposto o al responsabile della attività didattica e/o di ricerca di laboratorio ove si svolge l'attività stessa, le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - e) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 - h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai responsabili dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o, comunque, necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

3. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

Art. 7 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. I Rappresentanti per la sicurezza:
 - a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le singole attività;
 - b) sono consultati dal datore di lavoro preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell' Ateneo;
 - c) sono consultati sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
 - d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati dell'attività prevenzione incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - e) ricevono le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
 - f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) ricevono una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista per i lavoratori dall'art. 22 del D.Lgs. 626/94 e dal D.M. 16 gennaio 1997, **n. 670**;
 - h) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - j) partecipano alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi;
 - k) fanno proposte in merito all'attività di prevenzione;
 - l) avvertono il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività.
2. Le modalità ed i tempi per l'esercizio delle funzioni dei Rappresentanti per la sicurezza, di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione collettiva, nazionale e decentrata.

3. I Rappresentanti per la sicurezza non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
4. I Rappresentanti per la sicurezza hanno accesso, per l'espletamento della loro funzione, al documento di valutazione dei rischi per la sicurezza redatto dal datore di lavoro, nonché al registro degli infortuni sul lavoro.
5. I Rappresentanti per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 8 - Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Al fine di assicurare un ottimale e coordinato adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla legge ed un più funzionale assolvimento dei compiti che il D.Lgs. 626/94 attribuisce al Servizio di Prevenzione e Protezione, è stato costituito un unico Servizio di Prevenzione e Protezione, competente per tutte le strutture dell'Ateneo con a capo un unico Responsabile.
2. Il Servizio di Prevenzione dell'Università provvede all'espletamento delle seguenti funzioni:
 - a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ateneo;
 - b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive, protettive e dei dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione dei rischi e dei sistemi di controllo di tali misure;
 - c) elaborazione delle procedure di sicurezza e predisposizione di attività di simulazione periodica di evacuazione e primo soccorso;
 - d) proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza in ordine alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 3, comma 1, lett. e);
 - f) informazione ai lavoratori relative a:
 - rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'amministrazione in generale;
 - rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia;

- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - misure e attività di protezione e prevenzione adottate;
 - procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico Competente;
 - nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, l'evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
3. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione viene nominato dal Rettore e le attribuzioni inerenti alla sua funzione vengono conferite contestualmente alla nomina. In particolare a lui spetta:
- a) proporre la designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e le altre figure professionali che si rendono necessarie per l'adempimento degli obblighi di legge;
 - b) partecipare con il Medico Competente ed il datore di lavoro al coordinamento delle attività di prevenzione e di sorveglianza sanitaria;
 - c) assicurare, insieme al datore di lavoro, lo svolgimento, almeno una volta all'anno, della riunione periodica di prevenzione, di cui all'art.11 D.Lgs. 626.
 - d) organizzare e coordinare, insieme al datore di lavoro, l'effettuazione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento di sicurezza di cui all'art.4 D.Lgs. 626/94, con la collaborazione dei Responsabili delle attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio, sentiti i Referenti per la sicurezza delle varie strutture operative;
 - e) coordinare, insieme al datore di lavoro, la formazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti per la sicurezza.
4. Gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
5. Il Servizio di Prevenzione e Protezione può servirsi delle collaborazioni di altre strutture universitarie (laboratori, personale docente e tecnico, etc.) per la realizzazione dei programmi di controllo ambientale (misure di agenti chimici, fisici e biologici) e sanitario (monitoraggio biologico dell'esposizione, consulenze

specialistiche, etc.), nonché per le attività di informatizzazione delle attività e per problemi specifici di prevenzione.

Art. 9 - Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente

1. L'Università garantisce ed organizza le attività di sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il Responsabile dell'attività di Sorveglianza Sanitaria viene nominato dal Rettore e le attribuzioni inerenti alla sua funzione vengono conferite contestualmente alla nomina.
3. La sorveglianza sanitaria comprende:
 - a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
 - b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
4. Il Medico Competente individua, congiuntamente con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i soggetti esposti ai rischi previsti dalla normativa vigente.
5. Ai fini della individuazione dei soggetti sottoposti a rischi specifici, vengono consultati i dirigenti, i preposti ed i responsabili delle dell'attività didattica e/o di ricerca, i quali curano l'aggiornamento del relativo elenco in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Servizio di Sorveglianza Sanitaria, segnalando, in particolare, i lavoratori e assimilati impiegati nelle attività ritenute a rischio; le dichiarazioni dei Dirigenti vengono rese a norma, sotto la propria responsabilità e vengono valutate anche ai fini del D.P.R. 146/1975.
6. La segnalazione da parte dei Dirigenti dei soggetti esposti a rischio sarà soggetta a verifica da parte degli addetti alla sorveglianza sanitaria. Se la classificazione non è congrua, e ciò è imputabile a negligenza o superficialità nella valutazione, i relativi maggiori costi sostenuti per la sorveglianza sanitaria saranno rimessi a carico della struttura responsabile dell'errata identificazione.
7. L'azione di prevenzione primaria e l'abbassamento dei rischi specifici a livelli irrilevanti o trascurabili rende la Sorveglianza Sanitaria non obbligatoria.
8. Gli accertamenti di cui al comma 3 comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente.
9. In particolare il Medico Competente:

- a) partecipa alla valutazione dei rischi;
 - b) collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'amministrazione o della struttura operativa e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - c) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro di cui al comma 3;
 - d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
 - e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - g) comunica ai Rappresentanti per la sicurezza, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
 - h) congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
 - i) fatti salvi i controlli sanitari di cui al comma 3, effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
 - j) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso;
 - k) collabora all'attività di formazione e informazione dei lavoratori.
10. Il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

11. Qualora il Medico Competente, a seguito degli accertamenti preventivi e periodici di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
12. Avverso il giudizio di cui al comma precedente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
13. Il Servizio di Sorveglianza Sanitaria esegue anche gli accertamenti pre-assuntivi cui la Pubblica Amministrazione ha facoltà di sottoporre i futuri dipendenti (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487). La visita medica di idoneità si applica anche nei casi di variazione di compiti, qualifiche o attività che comportino cambiamenti nel profilo di rischio.
14. Il Servizio di Sorveglianza Sanitaria può servirsi delle collaborazioni di altre strutture universitarie (laboratori, personale docente e tecnico, etc.) per la realizzazione dei programmi di controllo ambientale (misure di agenti chimici, fisici e biologici) e sanitario (monitoraggio biologico dell'esposizione, consulenze specialistiche, etc.), nonché per le attività di informatizzazione delle attività e per problemi specifici di prevenzione.

Art. 10 - Attività di informazione e formazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, è prevista un'attività di informazione e formazione rivolta a tutti i lavoratori e posta in essere – per quanto concerne la parte generale su principi, leggi, normative, regolamenti e cautele in genere – dal Servizio di Prevenzione e Protezione e Sorveglianza Sanitaria in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio e – quanto alla parte più specifica sui potenziali rischi e pericoli connessi alle singole attività di didattica e/o di ricerca (impiego di strumenti, macchinari, agenti chimici, agenti fisici, agenti biologici, etc.) e sulle modalità per evitarli o ridurli al minimo - svolta dai Dirigenti, dai Responsabili dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio e dai Tutor per la formazione, coordinati dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. L'attività di formazione ed informazione di cui al comma 1 è svolta in collaborazione con le strutture centralizzate esistenti.

3. In collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Servizio di Sorveglianza sanitaria, all'inizio di ciascun anno accademico, con l'eventuale coordinamento dei singoli Presidi di Facoltà, vengono organizzati incontri, di almeno due ore, di informazione/formazione generale sulla materia oggetto del presente Regolamento rivolti agli studenti dei vari Corsi di studio.
4. La formazione specifica nei laboratori viene effettuata dai Tutor nelle forme e nei modi previsti all'interno delle Strutture operative dei laboratori.
5. Adeguata formazione ed informazione di carattere generale viene fornita altresì ai neo assunti, preferibilmente in occasione della visita medica di assunzione; dall'esito della visita medica dipende la contestuale decisione del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Servizio di Sorveglianza sanitaria di assegnazione dei dipendenti alle categorie sottoposte a sorveglianza sanitaria. Di tale decisione dovrà essere informato il lavoratore e il dirigente della Struttura operativa interessata.

Art. 11 - Radioprotezione

1. Nell'Università i controlli delle attività che implicano rischi derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti sono affidati all'Esperto Qualificato ed al Medico addetto alla sorveglianza medica della Radioprotezione, in ottemperanza al D.Lgs 17/03/1995, n.230 ed al D.Lgs 26/05/2000, n. 241, secondo le proprie competenze e responsabilità.
2. Per ottemperare alla normativa vigente sulla radioprotezione ogni attività, o variazione della stessa, che preveda l'uso di radiazioni ionizzanti deve essere preventivamente comunicata dal responsabile della struttura operativa, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, al medico addetto alla Radioprotezione ed all'Esperto qualificato, e per il loro tramite al datore di lavoro
3. Il Medico della Radioprotezione e l'Esperto Qualificato si coordinano con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Servizio di Sorveglianza Sanitaria.

Art. 12 - Prevenzione incendi ed evacuazione

1. La valutazione del rischio di incendio, le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio, la gestione dell'emergenza in caso di incendio, la designazione e formazione degli addetti al servizio antincendio costituiscono strumenti di estrema rilevanza in materia di prevenzione incendi ed evacuazione parte fondamentale del documento di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94.

2. Fatta salva l'applicazione dei criteri generali di sicurezza antincendio e pre l'emergenza nei luoghi di lavoro stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, sono previste esercitazioni periodiche delle squadre di emergenza interne a ciascuna struttura operativa con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. L'informazione relativa ai piani d'emergenza attuati, viene effettuata a cura del Servizio di Prevenzione e protezione, in particolare nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
4. Nei casi in cui si debba intervenire in edifici di particolare pregio culturale sottoposti a vincoli di tutela (L. 1089/39), sarà di volta in volta istituito un gruppo di lavoro (tecnico), sotto il coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il compito di studiare la soluzione ottimale e procedere ai necessari contatti con gli organi preposti.

Art. 13 - Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, sentito il Medico Competente responsabile, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

Art. 14 - Addetti al primo soccorso, alle squadre di prevenzione e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza

1. Gli addetti al primo soccorso, alle squadre di prevenzione e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza vengono designati dal datore di lavoro tra il personale dipendente (personale docente e tecnico amministrativo) tenendo conto delle dimensioni dei luoghi di lavoro e dei rischi specifici ivi presenti.
2. I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per inidoneità psicofisica che viene valutata esclusivamente dal Medico Competente.
3. Delle squadre di cui al comma 1 possono fare parte, previ specifici accordi, i lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici o da altri soggetti convenzionati.

Art. 15 - Rischio derivante da fumo passivo

1. Al fine di elevare ulteriormente il livello della prevenzione in tema di sicurezza e di benessere ambientale, l'Università ritiene di evidenziare il rischio concernente l'esposizione dei lavoratori al fumo passivo, con la conseguente adozione delle misure idonee di prevenzione e protezione di cui all'apposito Regolamento sul divieto di fumo nei locali dell'Università degli Studi di Siena.

Art. 16 - Competenze gestionali

1. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso all'Università, restano a carico dell'amministrazione stessa che è tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
2. Il datore di lavoro garantisce l'adeguamento e la tenuta a norma degli edifici e degli impianti tecnici centralizzati o comunque a servizio di una o più strutture operative operanti negli edifici universitari, siano essi di proprietà o in uso.
3. In particolare, con riferimento al patrimonio immobiliare dell'Università rimangono centralizzate:
 - a) la gestione delle parti architettoniche e cioè le pratiche relative a costruzione, modifica, ampliamento, manutenzione;
 - b) concessioni edilizie, richiesta di abitabilità o agibilità;
 - c) le pratiche delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (richiesta di esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, domanda di sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni, eventuale dichiarazione per l'esercizio provvisorio dell'attività in attesa del sopralluogo);
 - d) la realizzazione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di:
 - impianti termici di interesse generale e relativi obblighi posti dalle specifiche normative di settore;
 - impianti di condizionamento o climatizzazione a servizio dell'intero stabile;
 - impianti di distribuzione del metano (fino al punto di fornitura nei vari locali);
 - depositi di gas tecnici e realizzazione delle linee di alimentazione fino al limite di batteria del laboratorio in cui sono installati;
 - impianti antincendio a servizio dell'intero stabile;
 - cabine ed impianti elettrici di distribuzione (progetto, installazione, dichiarazione di conformità, ecc.);
 - impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche nonché eventuali installazioni elettriche in luoghi classificati pericolosi;
 - impianti telefonici e TV a circuito chiuso;

- e) l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua potabile per qualsiasi servizio ed uso;
 - f) la rete degli scarichi idrici di tutti gli edifici ed il loro convogliamento nella fognatura pubblica;
 - g) le apparecchiature di sollevamento di impiego comune (in particolare ascensori, montascale e montacarichi);
 - h) le apparecchiature a pressione, fisse, di interesse generale.
4. Gli aspetti concernenti la sicurezza e l'igiene nelle attività specifiche delle Strutture operative, purché dotate di poteri di spesa, restano di stretta pertinenza e responsabilità della singola struttura per quanto attiene i costi relativi a:
- le attrezzature, gli strumenti e le sostanze ed i preparati chimici impiegati nei laboratori e nei centri di ricerca e di sperimentazione;
 - i dispositivi di protezione individuali;
 - la detenzione di gas tossici;
 - l'impiego di sostanze radioattive;
 - l'utilizzo di fluidi speciali;
 - il primo soccorso e relativi presidi;
5. Alle strutture operative compete il controllo delle porzioni degli impianti tecnologici di loro pertinenza.
6. Nel caso in cui le attività di più Strutture operative insistano su uno stesso fabbricato, possono attuarsi interventi di collaborazione e razionalizzazione volte ad evitare duplicazioni e diseconomie.

Art. 17 - Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
- a) garantire la corretta protezione del personale, mediante preventiva valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione adottate.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
3. Il datore di lavoro ed il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 18 - Affidamento di lavori all'interno delle Strutture universitarie ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi

1. Il datore di lavoro o il dirigente che all'interno dell'Università affida, a qualsiasi titolo, lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le diverse attività lavorative, debbono attivare le seguenti procedure:
 - a) verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o con contratto d'opera;
 - b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il datore di lavoro o il dirigente :
 - a) coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Art. 19 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio

1. Qualora il personale dipendente di questa Università sia ospitato presso Enti esterni, deve attenersi alle norme in materia di prevenzione e protezione vigenti presso tali Enti. I Responsabili della struttura di appartenenza del personale ospitato, nel caso

in cui ritengano che sussistano delle situazioni a rischio e/o pregiudizievoli per la loro salute, possono richiedere l'intervento del datore di lavoro ospitante dandone comunicazione anche al Rettore di questa Università.

2. Il personale di Enti ospitati da questa Università deve osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo diverse disposizioni stabilite in sede di accordi e/o convenzioni. Tale personale è tenuto al rispetto di norme, regole tecniche, misure di prevenzione e di cautela oltre che della normativa generale per le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro da loro utilizzati.

Art. 20 - Fruizione di locali comuni

1. Se due o più Strutture operative fruiscono di locali comuni, i Dirigenti delle stesse, avvalendosi della consulenza del Servizio di prevenzione e Protezione e Sorveglianza Sanitaria, devono accordarsi affinché siano garantite la sicurezza, la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente.
2. Ciascun Responsabile delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio risponde per l'attività svolta durante l'uso esclusivo degli ambienti di uso comune.
3. Per l'utilizzazione dei locali comuni valgono le regole fissate per l'utilizzo dei laboratori. In particolare i Dirigenti interessati concordano per la nomina di un preposto.

Art. 21 - Norma di chiusura

1. Il presente Regolamento è portato a conoscenza dei soggetti responsabili e dei lavoratori nelle forme più opportune.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs 626/94, e successive modificazioni ed integrazioni, del D.I. n. 363/98 e della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Ferme restando le sanzioni previste dalla normativa in materia, di cui al comma 2, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari in quanto inosservanza delle disposizioni di servizio. Gli eventuali procedimenti disciplinari saranno regolati dai singoli ordinamenti a seconda della categoria di appartenenza del soggetto che non ha rispettato le disposizioni stesse.